ANTINCENDIO

altri titoli

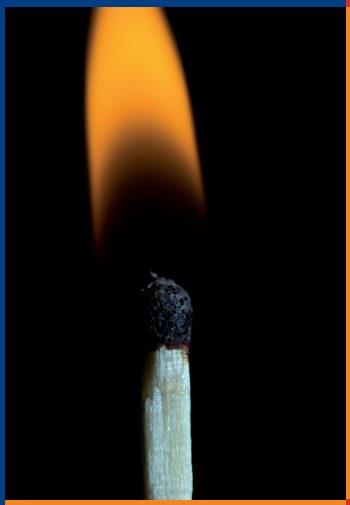

Gioacchino Giomi

l'autore

vai alla scheda del libro

Guida pratica alla nuova prevenzione incendi

Applicazione del D.P.R. 1/8/2011 n. 151 e del D.M. 7/8/2012

Progettare, realizzare, gestire nel rispetto degli standard antincendio

II edizione

Nel CD-Rom un diagramma interattivo, collegato con la nuova modulistica del Decreto Dirigenziale 31/10/2012, n. 200 e i nuovi provvedimenti normativi che guida l'utente all'attuazione delle procedure corrette

EPC EDITORE

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Gioacchino Giomi

Guida pratica alla nuova prevenzione incendi

Applicazione del D.P.R. 1/8/2011 n. 151
e del D.M. 7/8/2012

Progettare, realizzare, gestire
nel rispetto degli standard antincendio

II edizione

Nel CD-Rom un diagramma interattivo
collegato con la nuova modulistica emanata
dal Decreto Dirigenziale 31 ottobre 2012, n. 200
e i nuovi provvedimenti normativi che guida l'utente
all'attuazione delle procedure corrette

EPC
EDITORE

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

INDICE GENERALE

PREFAZIONE 11

CAPITOLO 1
INDIVIDUAZIONE DELLA ATTIVITÀ SOGGETTA 19

1.1 Generalità 19
1.2 Attività soggette 19
1.3 Nuove tipologie di attività 35
1.4 Attività non più soggette 39

CAPITOLO 2
NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ 41

2.1 Generalità 41
2.2 Aspetti rilevanti di prevenzione incendi 41
2.3 Procedure per richiedere il nulla osta di fattibilità 42
2.4 Documentazione da allegare alla richiesta di nulla osta di fattibilità 42

CAPITOLO 3
PROGETTAZIONE ANTINCENDIO 45

3.1 Generalità 45

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

3.2 Procedure per richiedere la valutazione del progetto 45
3.3 Documentazione da allegare alla richiesta di valutazione del progetto 46
3.4 Progettazione facendo ricorso all'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (fire safety engineering) 49
3.5 Sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA) 50
3.6 Modifiche rilevanti ai fini antincendio 51
3.7 Verifica della conformità del progetto 52
3.8 Parere del Comando 52

CAPITOLO 4
RICHIESTA DI DEROGA 55

4.1 Generalità 55
4.2 Procedure per richiedere la deroga 55
4.3 Documentazione da allegare alla richiesta di deroga 56
4.4 Modalità di valutazione del rischio aggiuntivo 57
4.4.1 Generalità 57
4.4.2 Identificazione dei pericoli di incendio 57
4.4.2.1 Materiali combustibili e/o infiammabili 57
4.4.2.2 Sorgenti di innesco 58
4.4.3 Identificazione delle persone presenti esposti a rischi di incendio 58
4.5 Individuazione delle misure compensative 59
4.5.1 Vie di esodo 59
4.5.2 Mezzi ed impianti di spegnimento 60
4.5.3 Rivelazione ed allarme antincendio 60
4.5.4 Informazione e formazione 60
4.6 Adozione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (fire safety engineering) 60
4.7 Parere della Direzione Regionale 61

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

CAPITOLO 5
VERIFICHE IN CORSO D'OPERA 63

5.1 Generalità 63

5.2 Aspetti rilevanti di prevenzione incendi 63

5.3 Procedure per richiedere la verifica in corso d'opera 64

5.4 Documentazione da allegare alla richiesta di verifica in corso d'opera 64

CAPITOLO 6
PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 65

6.1 Generalità 65

6.2 Modifiche ad attività esistenti 65

6.3 Modifiche rilevanti ai fini antincendio 67

6.4 Procedura per presentare la SCIA 68

6.5 Documentazione da allegare alla SCIA 69

6.6 Certificazioni e dichiarazioni da allegare alla asseverazione 72

6.6.1 Certificazioni di prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) 72

6.6.2 Dichiarazioni dei materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dei dispositivi di apertura delle porte 73

6.6.3 Dichiarazioni e certificazioni relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio 74

6.7 Controlli dei Vigili del Fuoco 76

6.7.1 Controlli per attività in categoria A e B 76

6.7.2 Controlli per attività in categoria C 78

6.8 Segnalazione certificata di inizio attività per serbatoi di GPL fino a 5 m^3 a servizio di attività non soggette 80

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

CAPITOLO 7
OBBLIGHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 83

7.1 Generalità 83

7.2 Controlli e manutenzioni 84

7.2.1 Controlli sulle vie di uscita 85

7.2.2 Controlli sulle attrezzature e impianti di protezione attiva 85

7.2.3 Lavori di manutenzione comportanti pericolo d'incendio 89

7.2.4 Materiali combustibili 89

7.2.5 Rivestimenti 90

7.2.6 Arredi 90

7.2.7 Liquidi e gas infiammabili 90

7.2.8 Impianti elettrici e apparecchiature elettriche 90

7.2.9 Portata solai 91

7.3 Informazione 91

7.4 Formazione 93

CAPITOLO 8
ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO 101

8.1 Generalità 101

8.2 Documentazione da allegare alla attestazione di rinnovo ... 102

8.3 Attestazione di rinnovo periodico di conformità per serbatoi di GPL fino a 5 m^3 a servizio di attività non soggette 103

CAPITOLO 9
VOLTURA 105

9.1 Generalità 105

9.2 Modalità di presentazione della voltura 105

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

CAPITOLO 10
GESTIONE DELL'EMERGENZA 107

10.1 Generalità 107

10.2 Contenuti del piano di emergenza 107

10.3 Organizzazione 110

10.3.1 Responsabile 110

10.3.2 Addetti 110

10.3.3 Squadra di pronto intervento 111

10.3.4 Centro di controllo 112

10.4 Norme di comportamento 112

10.4.1 Divieti e prescrizioni 113

10.4.2 Comportamento in caso di evento pericoloso 114

10.4.3 Incendio controllabile 114

10.4.4 Incendio non controllabile 114

10.4.5 Comportamento in caso di segnale di allarme 115

10.4.6 Avvertenze in caso di incendio 115

10.5 Piano di sfollamento 115

10.6 Addestramento 116

CAPITOLO 11
RESPONSABILITÀ E REGIME SANZIONATORIO 117

11.1 Generalità 117

11.2 Responsabilità delle varie figure coinvolte nel procedimento di prevenzione incendi 120

11.2.1 Per il procedimento di SCIA: 120

11.2.2 Per l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio: 122

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

APPENDICE 123

Generalità 123

Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398
Codice Penale 124

D.M. 26 giugno 1984
Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi 125

Legge 7 agosto 1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi 127

D.L. 1 ottobre 1995 n. 512
convertito in Legge 28 novembre 1996 n. 609
Decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, coordinato con la legge di conversione 28 novembre 1996, n. 609, recante: "Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto" 128

D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32
Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 129

D.M. 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro 131

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 134

D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 135

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

D.M. 9 maggio 2007

Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio 143

D.M. 22 gennaio 2008 n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici 151

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (estratto) 158

D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 175

D.M. 5 agosto 2011

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 207

Lettera Circolare 6 ottobre 2011 n. 13061

Nuovo regolamento di prevenzione incendi - D.P.R. 1 agosto 2011, n.151,: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." Primi indirizzi applicativi 213

Lettera circolare del 26 ottobre 2011 Prot n. 0014005

Prevenzione incendi e vigilanza in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro 225

Lettera Circolare 5 dicembre 2011 n. 16031

Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi – D.P.R. 151/2011 Modulistica di supporto per l'attività dei Comandi Provinciali VV.F. 252

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

D.M. 2 marzo 2012
Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco 276

Lettera Circolare 18 aprile 2012 Prot. n. 0005555
D.P.R. 151/2011 artt. 4 e 5 - Chiarimenti applicativi 280

D.M. 7 agosto 2012
Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 284

Decreto Dirigenziale 31 ottobre 2012 n. 200
Modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 311

Lettera Circolare 26 novembre 2012 Prot. n. 14720
Modulistica per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'Interno 7 agosto 2012 356

Lettera Circolare 26 novembre 2012 Prot. n. 14724
Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al d.P.R.151/2011. Disposizioni per l'asseverazione 364

CONTENUTO DEL CD-ROM 367

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

PREFAZIONE

Nel corso della mia carriera al servizio dello Stato svolta nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prima come funzionario e successivamente come dirigente, ho sempre seguito con notevole interesse e passione l'evoluzione della normativa che disciplina l'attività di prevenzione incendi ed ho cercato, per quanto possibile, di rendere l'applicazione delle disposizioni sia procedurali che tecniche, comprensibili a coloro che le dovevano rispettare e far rispettare.

In linea con tale principio ho ritenuto utile nelle pagine di questo libro tracciare un percorso guidato che conduce il lettore, attraverso i vari procedimenti di prevenzione incendi semplificati dalle recenti disposizioni, verso una corretta gestione dell'attività sotto il profilo antincendio.

Ritengo che la guida possa tornare utile non soltanto a coloro che si confrontano per la prima volta con la sicurezza antincendio ma anche a chi, già esperto nella materia, potrebbe incorrere in errori concettuali o procedurali legati alla consapevolezza di conoscere in modo approfondito la disciplina pregressa ormai superata. Quindi, acronimi e termini quali "SCIA", "SUAP", "CPI", "SGSA", "tecnico abilitato", "tecnico antincendio" anche se in parte conosciuti da coloro che già lavorano nel settore della prevenzione incendi debbono essere considerati, di fatto, innovativi se inquadrati nell'ambito della disciplina introdotta dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 che, all'indomani della sua pubblicazione, è stato presentato dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dal Ministero dell'interno come un importante passo avanti nella direzione della semplificazione.

Il provvedimento fa parte del primo pacchetto di interventi realizzato nell'ambito dell'attuazione delle misure "taglia oneri" e del "piano di semplificazione amministrativa 2010-2012". Con l'emanazione del nuovo regolamento di prevenzione incendi per la prima volta in Italia viene concretamente affermato il principio di proporzionalità: gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.

Per comprendere come si è giunti all'attuale configurazione dei controlli nel settore antincendio, che dovrebbe portare ad una notevole riduzione degli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, è necessario risalire al

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

D.P.R. 547/55. Con questo provvedimento infatti, emanato per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, furono inizialmente disciplinate anche le modalità di controllo da parte dei Vigili del Fuoco delle aziende ad elevato rischio di incendio: controlli previsti sia in fase di progetto che ante esercizio dell'attività.

Con l'emanazione della legge 966/65 l'attività di prevenzione incendi assunse una specifica connotazione, indipendente dalla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Venne attribuita al Ministro dell'interno la competenza per l'individuazione delle attività pericolose da assoggettare ai controlli antincendio e l'esercizio di tali attività fu subordinato al rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco.

Ma è con il D.P.R. 577/82 che fu chiarito in modo inequivocabile che la prevenzione degli incendi si applicava non soltanto ai luoghi di lavoro ma a tutti gli ambiti in cui persone, beni ed ambiente potevano essere messi a rischio a causa di un incendio e che il certificato di prevenzione incendi era il documento che attestava che l'attività sottoposta a controllo risultava conforme alle disposizioni di prevenzione vigenti in materia ed alle prescrizioni dell'autorità competente. Anche la Legge 818/84, se pur in modo non esplicito, attraverso l'attribuzione al nulla osta provvisorio degli stessi effetti legali riconosciuti al CPI, ne confermò l'obbligo per poter esercire una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

Con il regolamento di semplificazione dei procedimenti adottato con il D.P.R. 37/98, fu esplicitamente stabilito che il CPI costituiva, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività. Con lo stesso provvedimento fu inoltre stabilito che in attesa dell'effettuazione del sopralluogo per il rilascio del CPI l'attività poteva essere esercita presentando una dichiarazione con la quale il titolare attestava di avere rispettato le disposizioni antincendio. Si può affermare che tale dichiarazione costituiva *"in nuce"* l'attuale segnalazione certificata di inizio attività.

Ulteriori elementi che hanno integrato il concetto di certificato di prevenzione incendi sono stati introdotti dal D.P.R. 200/04 che stabilì che il CPI veniva rilasciato a conclusione del procedimento che prevedeva l'espressione del parere di conformità sul progetto da parte dei Vigili del Fuoco ed il sopralluogo di verifica dell'attività ferme restando comunque le responsabilità di tutti i soggetti che concorrevano a garantire il rispetto della sicurezza antincendio (progettista, direttore dei lavori, installatori, fabbricanti dei materiali e delle attrezzature antincendio, certificatori e gestore dell'attività).

La sintesi coordinata di tutti gli elementi che hanno caratterizzato nel corso

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

degli anni il certificato di prevenzione incendi, in ragione dei vari provvedimenti finora richiamati, si rintraccia nell'articolo 16 del D.Lgs. 139/06. Secondo la formulazione dell'art. 16, il CPI è il documento che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività depositi, impianti ed industrie pericolose. Requisiti individuati in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, combustibili o esplodenti che, in caso di incendio, possono determinare gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza.

Il CPI veniva rilasciato, quindi, a conclusione di un procedimento avviato con la richiesta di valutazione del progetto da parte del titolare dell'attività e l'espressione del relativo parere di conformità da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Seguiva l'effettuazione di visite tecniche da parte del suddetto Comando, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio, a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili della gestione dell'attività. Il procedimento si concludeva con l'acquisizione delle certificazioni e delle dichiarazioni attestanti la conformità delle opere alla normativa.

Per concludere la disamina del processo evolutivo che ha portato alla attuale configurazione dei procedimenti di prevenzione incendi è necessario rammentare che l'articolo 19 della Legge 122/10, applicabile anche ai procedimenti amministrativi relativi alla pubblica incolumità e quindi anche a quelli di prevenzione incendi, stabilisce che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una segnalazione del richiedente corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazione (SCIA) e da attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati corredati da elaborati tecnici necessari.

Per contemperare il dettato della legge 122/10 e del D.Lgs. 139/06 e quindi coniugare l'esigenza di semplificazione con quella della tutela della pubblica incolumità, tenendo in debito conto la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), è stato emanato il D.P.R.151/11 che ha salvaguardato la specificità dei procedimenti di prevenzione incendi calibrando gli adempimenti in base ad una dettagliata categorizzazione delle attività soggette in funzione della complessità delle stesse sotto il profilo del rischio di incendio.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

In base a tale principio di proporzionalità le attività soggette ai controlli sono state suddivise nelle categorie A, B e C. Per quelle rientranti nella tipologia A, in quanto disciplinate da specifiche regole tecniche, l'esercizio dell'attività può iniziare dopo aver presentato la SCIA alla quale deve essere allegato il progetto antincendio poiché non è più previsto l'espressione del parere di conformità da parte dei Vigili del Fuoco. Per le tipologie B e C, che invece sono sprovviste di specifica regola tecnica oppure risultano complesse anche se dotate di regola tecnica, prima di presentare la SCIA deve essere acquisito il parere di conformità. Solo per le attività più complesse, quelle in categoria C, viene rilasciato il CPI.

È opportuno soffermarsi sulla nuova definizione di certificato di prevenzione incendi che scaturisce dalle operate interferenze indotte dall'art. 12 del D.P.R. 151/11 sull'art. 16 del D.Lgs. 139/06, per comprenderne la portata ed evitare malintesi. Nella nuova versione il CPI perde la connotazione di atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività che viene rilasciato dai Vigili del Fuoco a seguito di un procedimento (approvazione del progetto e sopralluogo di controllo). La natura del documento viene ridimensionata acquisendo quest'ultimo, come chiarisce la lettera circolare n. 13061 del 6/10/2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, unicamente lo status di *"attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio"*. Di fatto il certificato di prevenzione incendi viene relegato ad un mero verbale di sopralluogo in quanto, in base all'art. 4 del D.P.R. 151/11, l'atto di autorizzazione all'esercizio ai fini antincendio è ora rappresentato dalla ricevuta di presentazione della SCIA.

Il certificato di prevenzione incendi nella transizione dalla Legge 966/65 al D.P.R. 151/11 è passato da certificato con la "C" maiuscola a certificato con la "c" minuscola cedendo il passo alla SCIA antincendio, documento mediante il quale il titolare dell'attività "autocertifica" il rispetto della normativa antincendio assumendosi in toto le responsabilità civili, penali e amministrative in una visione diversa e più moderna del ruolo del cittadino consapevole dei propri doveri nei confronti della sicurezza antincendio di cui diventa il principale artefice.

In questo compito il titolare viene supportato tecnicamente dal professionista che predispone il progetto e assevera la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione e di sicurezza antincendio. Il professionista, quindi, nella nuova strategia delineata dal D.P.R. 151/2011, svolge la funzione di comprimario, assieme al titolare, nell'azione di prevenzione incendi tesa a tutelare la vita umana, i beni e l'ambiente dai rischi di incendio. In questo modo lo Stato

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

abbandona il proprio ruolo di certificatore per occuparsi unicamente dei controlli a posteriori.

Come sopra accennato, dal 7 ottobre 2011 - data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 - i procedimenti di prevenzione incendi si sono notevolmente semplificati. Conseguentemente è necessario che tutti coloro che già operavano nel settore della prevenzione incendi (datori di lavoro, gestori e titolari di attività, professionisti, installatori, produttori di materiali antincendio, organi di controllo) riconsiderino le loro conoscenze e abitudini alla luce della nuova disciplina per non incorrere in errori che potrebbero involontariamente complicare ciò che è stato semplificato. Anche coloro che si accingono per la prima volta ad affrontare tale argomento devono ben conoscere e comprendere le (ormai) poche regole che disciplinano il settore per non vanificare gli obiettivi dell'opera di semplificazione.

Con l'intento di favorire la conoscenza delle recenti disposizioni, come già affermato, questa "guida pratica alla nuova prevenzione incendi" è stata strutturata in modo da condurre l'utente, con un percorso ragionato, attraverso le fasi di individuazione dell'attività soggetta, di predisposizione dell'asseverazione e della SCIA, nonché della gestione dell'attività nel rispetto degli standard di sicurezza.

Il percorso tracciato dalla guida non segue pedissequamente la cronologia dell'articolato del D.P.R. 151/11 e del D.M. 7/8/2012, ma se ne discosta quel tanto che serve per consentire al lettore di affrontare, consapevolmente e responsabilmente, le suddette fasi.

Fig. 1

Volendo schematizzare l'intero processo *(vedi Fig. 1)*, si può affermare che tutto ruota attorno alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attivi-

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

tà che costituisce lo snodo centrale della nuova prevenzione incendi, preceduta da una fase di individuazione dell'attività soggetta e di eventuale approvazione del progetto ed una fase successiva di esercizio dell'attività con l'annessa procedura di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. A queste fasi obbligatorie si aggiungono alcune fasi facoltative di "nulla osta di fattibilità sul progetto", di "deroga" e di "verifiche in corso d'opera".

Nello schema a blocchi *(vedi Fig. 2 a pag. 17 e 18)* vengono maggiormente dettagliate le varie fasi che poi saranno affrontate compiutamente nei vari capitoli.

Completa il volume una sintetica, ma esaustiva appendice normativa, alla quale si fa costante riferimento per un maggior approfondimento degli argomenti trattati ed un software nel quale sono inseriti il diagramma interattivo di fig. 2 e la modulistica attualmente in uso per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni previste dall'art. 11, comma 1 del D.M. 7/8/2012 ed emanate con decreto direttoriale n. 200 del 31 ottobre 2012.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

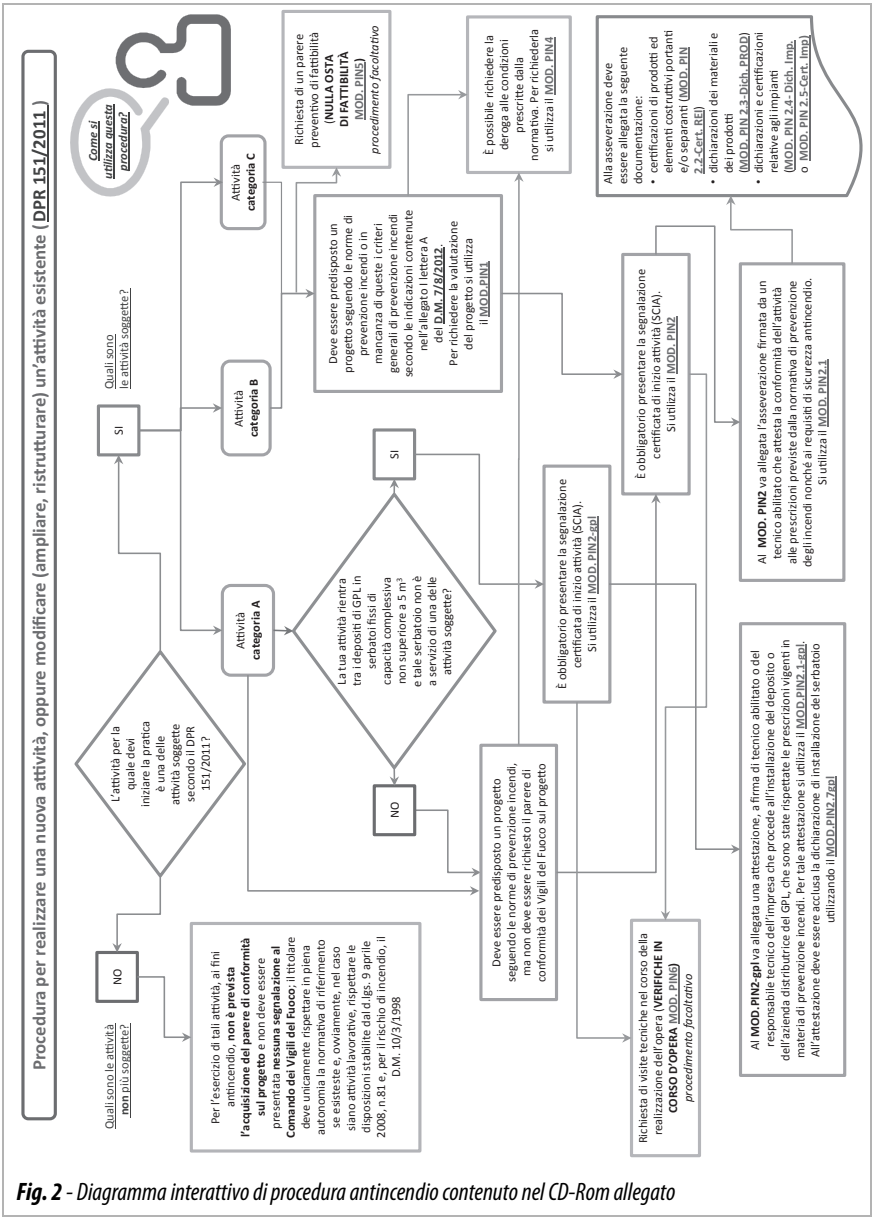

Fig. 2 *- Diagramma interattivo di procedura antincendio contenuto nel CD-Rom allegato*

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(segue)

© EPC srl – *riproduzione vietata*

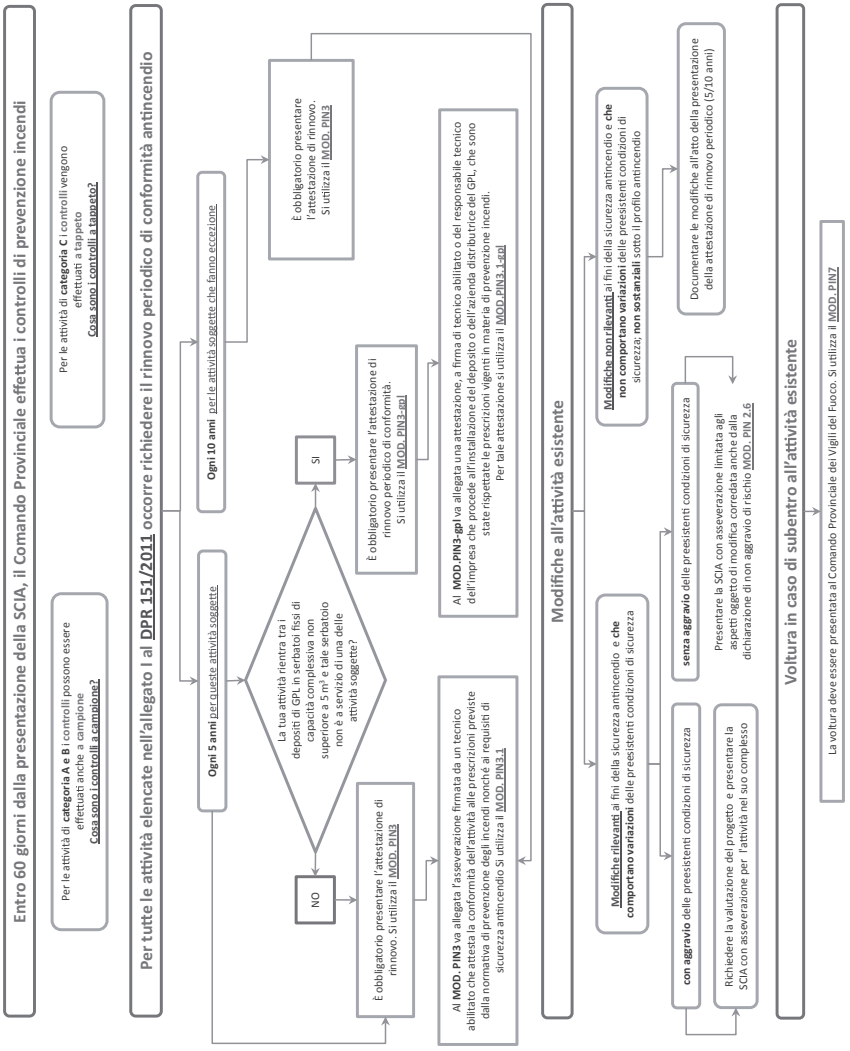

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

CAPITOLO 1

INDIVIDUAZIONE DELLA ATTIVITÀ SOGGETTA

1.1 Generalità

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono elencate nell'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 [1] che è entrato il vigore il 7 ottobre 2011. Tali attività vengono distinte in tre categorie (A, B, C) e disciplinate in modo differenziato in ragione della loro complessità sotto il profilo del rischio di incendio, della sussistenza di specifiche regole tecniche e della esigenza di tutela della pubblica incolumità, in attuazione al principio di proporzionalità introdotto dall'articolo 49, comma 4-quater del decreto legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1.2 Attività soggette

Il nuovo elenco prevede un numero inferiore di attività soggette rispetto all'elenco del 1982 (80 a fronte di 97). È stato ritenuto ancora funzionale ed in linea con le odierne necessità tecniche e operative, anche ai fini di una più agevole consultazione, mantenere la suddivisione delle attività nelle macrocategorie industriali, artigianali, commerciali e civili.

Pertanto il titolare, ovvero il legale rappresentante, il procuratore, l'amministratore, il proprietario, il gestore, che intenda realizzare una nuova attività, oppure modificare, ampliare, ristrutturare una attività esistente deve, per prima cosa, accertarsi se l'attività è soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi e

1. Vedi pag. 175

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

per far questo deve controllare se è presente nella seconda colonna della tabella riportata nell'allegato I del D.P.R. 151/2011, facendo attenzione anche ai limiti inferiori di assoggettabilità.

Ad esempio, se vogliamo installare un deposito di GPL (gas di petrolio liquefatto) da 0.2 m^3, esaminando il punto 4 b) dell'allegato I del D.P.R. 151/2011, ci accorgiamo che i depositi di GPL sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi se la capacità geometrica complessiva del deposito è superiore o uguale a 0,3 m^3. Conseguentemente non dobbiamo intraprendere nessun procedimento di prevenzione incendi in quanto la capacità del deposito che intendiamo installare (0.2 m^3) risulta al di sotto della soglia di assoggettabilità.

ALLEGATO I al D.P.R. 151/2011
(di cui all'articolo 2, comma 2)

Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm^3/h			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm^3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	Tutti gli altri casi
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
	a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m^3:		rivendite, depositi fino a 10 m^3	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m^3

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(segue) Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
3	b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg. depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
	a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m^3:		Fino a 2 m^3	Oltre i 2 m^3
	b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m^3	- Depositi di GPL fino a 5 m^3	- Depositi di gas diversi dal GPL fino i 5 m^3 - Depositi di GPL da 5 m^3 fino a 13 m^3	- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m^3 - Depositi di GPL oltre i 13 m^3
5	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m^3:		Fino a 10 m^3	Oltre i 10 m^3
6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e agli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8	Oltre 2,4 MPa	

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(segue) Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
7	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624			Tutti
8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		Tutti	
9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio		Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
10	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m^3		Fino a 50 m^3	Oltre 50 m^3
11	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m^3		Fino a 100 m^3	Oltre 100 m^3

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(segue) Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m^3	Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m^3 a 9 m^3	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m^3 a 50 m^3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m^3
13	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi:			
	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori, distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili	Tutti gli altri
	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			Tutti
14	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(segue) Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
15	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m^3	Fino a 10 m^3	Oltre 10 m^3 e fino a 50 m^3	Oltre 50 m^3
16	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m^3			Tutti
17	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni			Tutti
18	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni		Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita"	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(segue) Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
18	Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in «libera vendita» con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi			sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni
19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici			Tutti
20	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici			Tutti
21	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili			Tutti
22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			Tutti
23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			Tutti
24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg			Tutti

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(segue) Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
25	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg			Tutti
26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			Tutti
27	Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg
28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg			Tutti
29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			Tutti
30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			Tutti
31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg			Tutti
32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg			Tutti
33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg			Tutti

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(segue) Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		Fino a 50.000 kg	Oltre 50.000 kg
35	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		Depositi fino a 20.000 kg	Tutti
36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m		Fino a 500.000 kg	Oltre 500.000 kg
37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		Fino a 50.000 kg	Oltre 50.000 kg
38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		Fino a 10.000 kg	Oltre 10.000 kg
39	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti			Tutti

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(segue) Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg			Tutti
41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Fino a 25 persone presenti	Oltre 25 e fino a 100 persone presenti	Oltre 100 persone presenti
42	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m^2		Fino a 2.000 m^2	Oltre 2.000 m^2
43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		Depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg
44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		Depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg
45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti
46	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		Fino a 100.000 kg	Oltre 100.000 kg

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(segue) Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		Fino a 100.000 kg	Oltre 100.000 kg
48	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3		Macchine elettriche	Centrali termoelettriche
49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW	Fino a 350 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW	Oltre 700 kW
50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti
51	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti Attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti		Fino a 25 addetti Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti	Oltre 25 addetti Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre a 50 addetti
52	Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(segue) Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
53	Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m^2; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m^2		a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie fino a 1.000 m^2; b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie fino a 2.000 m^2	a) officine per veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie superiore a 1.000 m^2; b) officine per materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a 2.000 m^2
54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m^2		Fino a 5.000 m^2	Oltre 5.000 m^2
56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
57	Cementifici con oltre 25 addetti			Tutti

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(segue) Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
58	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13, legge 31 dicembre 1962, n. 1860)		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del D.Lgs. 230/95 s.m.i.	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 230/1995 s.m.i. e art. 13 della legge n. 1860/1962
59	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)			Tutti
60	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., con esclusione dei depositi in corso di spedizione			Tutti
61	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)			Tutti
62	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi;			Tutti

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(segue) Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
62	*segue* - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.			
63	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito		Fino a 5.000 kg	Oltre 5.000 kg
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
65	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m^2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico		Fino a 200 persone	Oltre 200 persone

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(segue) Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	Fino a 50 posti letto	Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	Oltre 100 posti letto
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti Asili nido con oltre 30 persone presenti	Fino a 150 persone	Oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	Oltre 300 persone
68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2	Fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m^2	Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m^2	Oltre 100 posti letto
69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m^2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico	Fino a 600 m^2	Oltre 600 e fino a 1.500 m^2	Oltre 1.500 m^2

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(segue) Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg		Fino a 3.000 m²	Oltre 3.000 m²
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Fino a 500 persone	Oltre 500 e fino a 800 persone	Oltre 800 persone
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente allegato			Tutti
73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità		Fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m²	Oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m²
74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Fino a 350 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW	Oltre 700 kW
75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m²	Autorimesse fino a 1.000 m²	Autorimesse oltre 1.000 m² e fino a 3.000 m²; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m² e fino a 1000 m²	Autorimesse oltre 3.000 m² Ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1.000 m² Depositi di mezzi rotabili

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

(segue) Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	Fino a 32 m	Oltre 32 m e fino a 54 m	Oltre 54 m
78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m^2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee			Tutti
79	Interporti con superficie superiore a 20.000 m^2			Tutti
80	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m	Tutte		

1.3 Nuove tipologie di attività

L'elenco delle attività è scaturito da una revisione critica delle casistiche definite dal D.P.R. 689/59 e dal D.M. 16/2/82 - provvedimenti abrogati dal D.P.R. 151/2011 - che ha determinato accorpamenti e cancellazioni. Sono inoltre state introdotte nuove tipologie di attività per tenere conto del connesso rischio di incendio e della conseguente necessità di controllo in relazione agli obiettivi di sicurezza e tutela della incolumità pubblica e privata sanciti dalle vigenti leggi. Per tali attività è stata prevista una moratoria di un anno per consentire ai rispettivi titolari di adeguarsi e di espletare i prescritti adempimenti.

Il D.P.R. 151/2011 all'art. 11 comma 4 stabilisce che per le nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del D.P.R. (22/9/2011), gli adempimenti di prevenzione incendi devono essere espletati entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.P.R., cioè entro il 7 ottobre 2012. La legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, all'art. 7, comma 2 bis, ha differito tale data al 7 ottobre 2013.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Quindi, entro il 7 ottobre 2013, tutti coloro che eserciscono attività che rientrano nelle nuove casistiche introdotte dal D.P.R. 151/2011 dovranno avere adempiuto alle disposizioni previste dal nuovo regolamento. È opportuno pertanto essere consapevoli se l'attività che si esercisce rientra o meno fra le tipologie introdotte ex novo dal D.P.R. 151/2011 per effettuare per tempo gli adempimenti necessari che consentano di operare nel rispetto della legge.

Con l'intento di facilitarne la individuazione, di seguito vengono esplicitate le nuove tipologie di attività estrapolate dall'Allegato I del D.P.R. 151/2011 sulla base di una lettura comparata del nuovo elenco rispetto al vecchio tenendo conto, non solo della diversa terminologia adottata, ma anche dei quantitativi dei materiali in lavorazione o in deposito, delle superfici sulle quali viene esercitata l'attività e del numero dei lavoratori presenti in azienda.

Nuove tipologie di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

- Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 N m^3/h; *si evidenzia che quelli superiori a 50 N m^3/h erano già soggetti ai controlli di prevenzione incendi* (attività 1).
- Impianti di riempimento di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m^3 o disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg (attività 3).
- Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m^3 (attività 5).
- Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale (attività 7).
- Impianti fissi di distribuzione carburanti per la nautica e l'aeronautica (attività 13).
- Depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modificazioni (attività 18).
- Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito con quantitativi in massa superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi (attività 18).
- Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg (attività 28).

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

- Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con quantitativi globali in ciclo e/o deposito superiore a 50.000 kg (attività 32).
- Archivi di materiale cartaceo e biblioteche con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg (attività 34).
- Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche, cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o deposito superiore a 5.000 kg (attività 35).
- Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive (attività 41).
- Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m^2 (attività 42).
- Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m^3 (attività 48).
- Impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW (attività 49).
- Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 m^2 (attività 53).
- Officine per la riparazione di materiale rotabile ferroviario, tranviario e di aeromobili di superficie coperta superiore a 1000 m^2 (attività 53).
- Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m^2 (attività 55).
- Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della L. 1860/62, sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 1704/65; art. 21 del D.Lgs 230/95) (attività 59).
- Attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del D.lgs. 230/1995 e s.m.i. (attività 60).
- Attività di cui agli articoli 36 e 51 del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti (attività 60).
- Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre venticinque addetti (attività 64).
- Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m^2 (attività 65).
- Impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m^2 (attività 65).

- Strutture turistico ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone (attività 66).
- Asili nido con oltre 30 persone presenti (attività 67).
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto (attività 68).
- Case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto (attività 68).
- Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m^2 (attività 68).
- Fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m^2 (attività 69).
- Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti (attività 71).
- Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/04, aperti al pubblico, destinati a contenere qualsiasi attività elencata nell'allegato I al D.P.R. 151/2011 (attività 72).
- Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m^2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità (attività 73).
- Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m^2 (attività 75).
- Depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1000 m^2 (attività 75).
- Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m (attività 77).
- Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m^2 (attività 78).
- Metropolitane in tutto o in parte sotterranee (attività 78).
- Interporti con superficie superiore a 20.000 m^2 (attività 79).
- Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m (attività 80).
- Gallerie ferroviarie superiori a 2000 m (attività 80).

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

CONTENUTO DEL CD-ROM

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere all'unità CD/DVD (esempio: D:\) e aprire il file **procedura_vvf.pdf**.

Il diagramma in formato pdf consente di ricostruire il percorso logico che il titolare, ovvero il legale rappresentante, il procuratore, l'amministratore, il proprietario, il gestore, deve seguire per realizzare una nuova attività, oppure modificare (ampliare, ristrutturare) un'attività esistente secondo quanto disposto dal D.P.R. 151/2011.

Nel diagramma sono inseriti ulteriori contenuti:

- normativa,
- modulistica,
- approfondimenti, che sono accessibili da tutte le scritte di colore blu o rosso e sottolineate semplicemente cliccandoci sopra con il mouse.

A seconda del contenuto verranno aperti documenti in Microsoft Word o pagine internet.

Il diagramma è stampabile su foglio formato A3.

Ricordiamo ai lettori che ulteriori informazioni ed eventuali aggiornamenti saranno consultabili alla pagina *http://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Guida-pratica-alla-nuova-prevenzione-incendi/1937*

Requisiti di sistema:

- Windows XP, Vista e 7
- Acrobat Reader 9 o sup.
- Browser per internet
- Microsoft Word.